

Assenze per maternità: modifiche conseguenti alla legge n. 53/2000.

(Circolare n. P-24568/2000 del 4 dicembre 2000 - Deliberazione 22 novembre 2000)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 22 novembre 2000:

- considerato che, in materia di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza o puerperio, l'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 fa divieto di adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto.

- considerato che l'art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ha modificato la legge richiamata introducendo l'art. 4 bis, sì da prevedere, in aggiunta alle disposizioni contenute nella norma originaria:

1) che, in caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, "*i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto*";

2) che ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro (cinque mesi), "*le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro*";

- rilevato che le modifiche introdotte con l'art. 4 bis fanno sì che il periodo di astensione obbligatoria non possa mai essere complessivamente inferiore a cinque mesi (ipotesi che in precedenza si verificava nel caso del parto anticipato) e pertanto le ipotesi che si possono verificare si sono ridotte alle seguenti:

a) parto effettivo coincidente o anticipato rispetto alla data presunta del parto;

b) parto effettivo posticipato rispetto alla data presunta del parto;

- rilevato, altresì, che per ciascuna delle predette ipotesi deve prevedersi l'ipotesi alternativa determinata dalla facoltà, per la lavoratrice, di avvalersi di un periodo di astensione *pre partum* inferiore ai due mesi, purché "*a partire dal mese precedente la data presunta del parto*", come previsto dall'art. 4 bis;

- rilevato, infine, che il calcolo del periodo di astensione obbligatoria va effettuato, secondo il dettato normativo, a mesi e pertanto si prescinde dal numero dei giorni di cui è composto ogni singolo mese e la scadenza del termine coincide con lo spirare del giorno numericamente corrispondente a quello di decorrenza;

- ritenuta l'opportunità, in attesa della redazione di un'organica circolare in materia di assenze per maternità e congedi parentali, di una delibera Consiliare parzialmente modificativa dei criteri sinora adottati per il calcolo dei periodi di assenza dal lavoro per astensione obbligatoria, in applicazione delle nuove previsioni di legge;

o s s e r v a

Il calcolo del periodo di astensione obbligatoria va effettuato nel modo seguente:

A) Parto effettivo coincidente o anticipato rispetto alla data presunta del parto:

per entrambe le ipotesi l'inizio dell'astensione obbligatoria *pre partum*, di due mesi, viene calcolato a ritroso, a partire dalla data presunta del parto e quindi va sommata, senza soluzione di continuità, l'astensione obbligatoria *post partum*, di tre mesi.

B) Parto effettivo posticipato rispetto alla data presunta del parto:

in tale ipotesi, all'esito del calcolo precedente, vanno aggiunti i giorni intercorrenti fra la data presunta e la data effettiva del parto posticipato.

C) Qualora la lavoratrice richieda di usufruire di un periodo ridotto di astensione *pre partum*, inferiore ai due mesi purché "*a partire dal mese precedente la data presunta del parto*" il periodo di

astensione obbligatoria, la cui durata complessiva non sarà in ogni caso inferiore ai cinque mesi, avrà inizio dalla data indicata dall'interessata (ove nei termini di legge) e sarà calcolato secondo i criteri di cui alle precedenti ipotesi A) e B).

Tutto ciò premesso

d e l i b e r a

- di prevedere una unica delibera concernente la durata dell'astensione dal lavoro per complessivi cinque mesi (due mesi *pre partum* e tre mesi *post partum*) e di adottare il seguente schema di delibera:

“La Commissione propone di autorizzare l'astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come modificato dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, della dott.ssa, per cinque mesi, a decorrere dal (data calcolata secondo i criteri di cui ai punti A) e C), es. 5.2.2001) sino al (giorno corrispondente del quinto mese successivo es. 5.7.2001)”.

Tale delibera dovrà essere integrata, nelle ipotesi del parto posticipato, con una seconda delibera, nel seguente modo:

“La Commissione, preso atto del parto posticipato, avvenuto in data, propone ad integrazione della delibera consiliare in data di autorizzare l'astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come modificato dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, della dott.ssa, sino al (segue la data che terrà conto dei giorni intercorrenti tra la data presunta e quella effettiva del parto: ad es. astensione già autorizzata dal 5.2.2001 al 5.7.2001; parto effettivo avvenuto il 10.4.2001; delibera integrativa che autorizza l'astensione sino al 10.7.2001).

d e l i b e r a

- per le pratiche di assenze, tuttora pendenti, per le quali sia già intervenuta la prima delibera di autorizzazione dell'astensione per gravidanza, di adottare il seguente schema di delibera:

IPOTESI A - parto anticipato o coincidente con la data presunta:

“La Commissione propone, ad integrazione della delibera consiliare in data, di autorizzare l'astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come modificato dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, della dott.ssa, dal (es. 5.2.2001) al (es. 5.7.2001)”.

IPOTESI B - parto posticipato:

“La Commissione propone, ad integrazione della delibera consiliare in data, di autorizzare l'astensione obbligatoria dal lavoro, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, così come modificato dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, della dott.ssa, dal ... (es. 5.2.2001) al ... (es. 10.7.2001, se il parto effettivo è avvenuto il 10.4.2001)”.